

PRESUPPOSTI, EFFETTI E PRINCIPALI QUESTIONI APPLICATIVE

L'Esdebitazione nel Codice della Crisi d'Impresa

CONTENUTI

1. Esdebitazione nel CCII
2. Esdebitazione nella liquidazione giudiziale
3. Condizioni di accesso e crediti esclusi
4. Procedimento di concessione
5. Esdebitazione di diritto nella liquidazione controllata
6. Esdebitazione dell'incapiente

1. ESDEBITAZIONE NEL CCII

Uno dei punti cardine del CCII, in attuazione della Direttiva Insolvency, è rendere più agevole e veloce il percorso verso la liberazione dei debiti per favorire la *second chance*, la ripartenza e il reingresso nel mercato.

Definizione

Liberazione dai debiti concorsuali e inesigibilità nei confronti del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura liquidatoria

Novità principali

- Aperta a tutti i debitori (anche società ed enti, non più solo persone fisiche)
- Si consegue dopo un periodo massimo di 3 anni dall'apertura o alla chiusura della procedura
- Condizioni solo di tipo soggettivo (meritevolezza)
- Superato il requisito oggettivo/quantitativo del soddisfacimento dei creditori

2. CONDIZIONI PER L'ESDEBITAZIONE (Liquidazione Giudiziale)

Artt. 278-281 CCII – Solo requisiti soggettivi di meritevolezza

- Non aver riportato condanne definitive per bancarotta fraudolenta, delitti contro l'economia/industria/commercio o altri delitti connessi all'esercizio dell'impresa (salvo riabilitazione)
- Non aver commesso atti distrattivi o di frode
- Non aver ostacolato o rallentato la procedura e aver collaborato fornendo informazioni e documenti
- Non aver già beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti
- Non aver beneficiato di esdebitazione per più di 2 volte

Per società ed enti: le condizioni devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti

3. CREDITI ESCLUSI Ed EFFETTI

Crediti esclusi dall'effetto esdebitatorio (ambito ristretto):

- Obblighi di mantenimento e alimentari
- Debiti per risarcimento danni da illecito extracontrattuale
- Sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti

Effetti rilevanti

- L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
- Restano salvi i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso
- Non produce effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (anche se posteriori alla chiusura della liquidazione)
- In caso di maggior riparto successivo, l'esdebitazione ha effetto solo sulla parte definitivamente insoddisfatta

4. PROCEDIMENTO

Il tribunale provvede:

- su istanza del debitore, contestualmente al decreto di chiusura della procedura,
- decorsi almento tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale
-

Adempimenti del Curatore

Nel rapporto riepilogativo finale (art.235) deve dare atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

Comunicazioni e impugnazioni

Il decreto è comunicato agli organi, al PM, al debitore e ai creditori ammessi al passive non integralmente soddisfatti. Reclamo ex art. 124 entro 30 giorni. Iscrizione nel registro delle imprese.

5. ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 282 CCII)

- Prevista al decorso di 3 anni dall'apertura o contestualmente alla chiusura (se anteriore)
- Competenza del Tribunale
- Dichiarata con decreto motivato, iscritto al registro delle imprese (e pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia per professionisti/consumatori)
- Non è di diritto, in quanto collegata alla decisione del Tribunale che verifica l'insussistenza delle condizioni ostative (artt. 280 e 344 CCII)

Ulteriore causa di mancata concessione del provvedimento

Aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

6. ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE (art. 283)

Istituto riservato alla persona fisica meritevole e incapiente – Concedibile una tantum

- Domanda presentata tramite OCC che allega una **relazione particolareggiata**
- **Vigilanza** dell'OCC (per 3 anni successivi al deposito del decreto di concessione) sulla tempestività del deposito delle dichiarazioni annuali presentate dal debitore
- L'OCC compie le **verifiche** necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori

Cfr. CNDCEC, Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli O.C.C., 6 marzo 2024

GRAZIE